



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.35/2014 DEL 11/12/2014

**"COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI USUFRUTTO
SUGLI AUTOBUS DI PROPRIETÀ REGIONALE IN
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"**



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con accordo di programma del 23 marzo 2000 tra Ministero dei trasporti e della navigazione e Regione Puglia per l'attuazione della delega prevista dall'art. 8 c. 3 del D.Lgs. 422/97 sono state disciplinate le modalità di trasferimento dal Ministero alla Regione delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi eserciti da Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie del Sud Est, Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Appulo Lucane, Società Ferrotramviaria spa e Società Ferrovie del Gargano. All'art. 3 il citato accordo di programma ha altresì previsto il trasferimento a titolo gratuito dei beni, degli impianti e delle infrastrutture delle gestioni commissariali nonché il trasferimento al demanio e patrimonio disponibile e indisponibile della Regione dei beni, degli impianti e delle infrastrutture concessi in uso alle società concessionarie, includendo nei trasferimenti tutti i beni mobili e immobili in corso di acquisizione con i finanziamenti delle Leggi nn. 297/78, 910/86, 211/92 e 611/96. L'accordo ha altresì previsto che i beni, gli impianti e le infrastrutture oggetto di trasferimento, in relazione alla loro natura giuridica, possano essere dalla Regione dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione previa intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione sentito il parere del Comitato di verifica e di monitoraggio.

Tra i beni oggetto di trasferimento sono compresi autobus attualmente utilizzati dalle medesime società per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico in virtù dei contratti di servizio sottoscritti con la Regione ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 422/97.

Con il DPCM del 16 novembre 2000 è stata data attuazione all'accordo di programma con decorrenza dal 1 gennaio 2001.

Tale DPCM ha previsto che:

- i beni sono trasferiti alle singole regioni, ovvero è trasferito, dove esistente, il vincolo di reversibilità, sulla base della definitiva ricognizione della situazione giuridica e patrimoniale effettuata entro il 31 dicembre 2001 dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di intesa con i ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con la singola regione
- sono altresì trasferiti alle regioni tutti i beni in disponibilità delle società anche se acquistati dalle medesime a valere su finanziamenti pubblici comunque disposti nonché i beni di cui alla legge 385/1990
- la consegna dei beni è effettuata con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle singole regioni, delle gestioni governative, del ministero dei trasporti e della navigazione e del ministero delle finanze; i processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico e discarico dei beni dalle scritture contabili e per la trascrizione del cambiamento di titolarità dei beni mobili e immobili registrati.

Con verbale di consegna sottoscritto in data 22 febbraio 2001 da rappresentanti del ministero dei trasporti, della regione e della società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl sono stati "trasferiti dallo stato alla regione e contestualmente dati in uso dalla regione puglia alla Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl" gli autobus nella disponibilità dell'azienda. Analogo verbale è stato sottoscritto in pari data da rappresentanti del ministero dei trasporti, della regione e della società Ferrovie Appulo Lucane. La competente struttura regionale a seguito della sottoscrizione dei verbali di consegna ha invitato le società ad avviare e perfezionare tutti gli atti occorrenti per il trasferimento di proprietà alla regione comunicando altresì i dati necessari per l'intestazione alla Regione Puglia della carta di circolazione.

L



Nel corso del 2001 sono stati stipulati con le predette società ai sensi della lr 13/1999 contratti "ponte" a regolazione dei rapporti inerenti la gestione dei servizi di tpl trasferiti dallo stato, tali contratti qualificano come "concessi in uso" i beni oggetto di trasferimento; i contratti "ponte" sono stati successivamente rinnovati fino al 2009 ai sensi della LR 17/2005.

I contratti stipulati tra Regione e singole società per l'esercizio delle ferrovie ex art. 8 del D.Lgs. 422/1997 oggi vigenti prevedono che "per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto la Regione concede in uso alla società, che accetta, tutti i beni mobili e immobili nello stato in cui si trovano trasferiti a titolo gratuito dallo stato alla regione ai sensi del DPCM 16 novembre 2000 nonché quelli acquisiti o acquistati con risorse statali e/o regionali" come individuati negli allegati al contratto".

Già nel corso del 2010, l'avvocatura regionale rappresentava l'opportunità di porre in atto adempimenti utili a consentire l'annotazione sulla carta di circolazione delle società quali effettive utilizzatrici dei mezzi al fine di evitare il coinvolgimento della Regione nel contenzioso avente ad oggetto risarcimento danni da circolazione, tanto in virtù di quanto previsto dall'art. 93 c. 2 del Codice della Strada che così recita "L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91"

A decorrere dal 4 dicembre 2011 hanno trovato applicazione le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che ha stabilito norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio. Il Regolamento ha previsto per l'esercizio della professione di trasportatore su strada il soddisfacimento di determinati requisiti nonché l'iscrizione in un registro elettronico nazionale (REN).

Con dPR n. 198 del 28 settembre 2012 è stato modificato il Regolamento di attuazione del Codice della Strada (dPR 495/1992) introducendo l'art. 247 bis recante "Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi".

Nel corso del 2014, è stata rappresentata da parte delle società esercenti servizi di trasporto ferroviario e automobilistico integrativo e/o sostitutivo l'esigenza di risolvere le criticità di carattere amministrativo sorte nell'espletamento delle formalità attinenti gli aggiornamenti dei documenti di circolazione degli autobus di proprietà regionale e causate dalla intestazione del documento di circolazione a soggetto giuridico (Regione Puglia) diverso da quello al quale è stato rilasciato il numero di iscrizione REN (impresa esercente servizi di trasporto).

La Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT con Circolare 10 luglio 2014 prot. 15513 ha diramato istruzioni inerenti le procedure informatiche per dar corso ai procedimenti amministrativi di aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli e dei documenti di circolazione in applicazione dell'art. 247 bis del dPR 295/1992.

A seguito della diffusione di tale Circolare il Servizio regionale ha posto un quesito alla competente Direzione Ministeriale circa le modalità applicative delle nuove disposizioni alle imprese esercenti servizi di trasporto ferroviario e automobilistico sostitutivo e/o integrativo iscritte al REN.

La Direzione Generale per la Motorizzazione Civile, in riscontro al quesito posto, ha comunicato la prossima emanazione da parte della Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità di specifiche disposizioni per i soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di iscrizione al REN.



Nelle more dell'emanazione di tali disposizioni, il Servizio Regionale ha attivato interlocuzioni con gli Uffici territoriali della Motorizzazione Civile e con la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, a seguito delle quali si è appreso di una recente nota contenente istruzione e prassi comportamentale diramata dalla Direzione Generale Territoriale per il Centro – sud del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti agli Uffici Territoriali della Motorizzazione Civile inerente un quesito posto dalla Regione Campania analogo a quello posto dalla Regione Puglia.

In tale nota viene esplicitato che, allo stato attuale della disciplina vigente:

- il Regolamento comunitario e il successivo Decreto Direttoriale 291 del 25 novembre 2011 esenta dalla disciplina di accesso ed esercizio della professione di autotrasportatore su strada le imprese che non esercitano o intendono esercitare la professione di trasportatore su strada, in tale insieme comprendendo pertanto anche l'amministrazione regionale che, pur titolare delle competenze di trasporto pubblico locale attribuite dal D.Lgs. 422/97 e smi non svolge effettivamente l'attività di trasporto avendo affidato l'esercizio del trasporto ad aziende operanti nel settore mediante la sottoscrizione di contratti di servizio;
- per gli autobus di proprietà della Regione non può essere rilasciata la carta di circolazione se da essa non risulta esservi alcuna impresa usufruttuaria autorizzata all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone (i.e. iscritta al REN);
- la carta di circolazione può essere rilasciata prevedendo quale intestataria la Regione e quale usufruttuaria l'impresa iscritta al REN.

Per quanto sopra premesso, ravvisando l'esigenza di scongiurare la compromissione del regolare esercizio dei servizi di trasporto pubblico e contestualmente di risolvere le problematiche inerenti le azioni risarcitorie a seguito di sinistri stradali coinvolgenti autobus di proprietà regionale, stanti le vigenti disposizioni normative comunitarie e nazionali e in considerazioni delle recenti istruzioni diramate dalla competente struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti agli Uffici territoriali della Motorizzazione Civile, al fine di consentire alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico ferroviario e automobilistico integrativo e/o sostitutivo l'espletamento degli adempimenti necessari alla regolare circolazione degli autobus di proprietà regionale si propone l'allegato schema di disegno di legge.

Si precisa che lo schema di disegno di legge proposto non comporta nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate.


Lo schema di disegno di legge è conforme alla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.



u


Il Dirigente dell'Ufficio Servizi di Trasporto

(Caterina Dibitonto)




Il Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione dei servizi di TPL

(Irene Di Tria)




Il Direttore dell'Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana ad interim

(Francesco Palumbo)



L'Assessore proponente

(Avv. Giovanni Giannini)



5



Costituzione del diritto di usufrutto sugli autobus di proprietà regionale in servizio di trasporto pubblico locale

Art.....

1. La Regione, al fine di consentire la cointestazione dei documenti di circolazione nelle forme previste dall'art. 93 c. 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., può costituire, sugli autobus di proprietà regionale rivenienti dai trasferimenti di cui all'accordo di programma del 23 marzo 2000 sottoscritto tra Ministero dei trasporti e della navigazione e Regione Puglia per l'attuazione della delega prevista dall'art. 8 c. 3 del D.Lgs. 422/97 e su quelli acquistati con risorse ex Legge n. 297/78, in uso alle imprese esercenti servizi ferroviari e automobilistici sostitutivi e/o integrativi in virtù dei vigenti contratti di servizio e ai fini dell'adempimento delle relative obbligazioni, diritto reale di usufrutto.
2. La costituzione del diritto di usufrutto è a titolo gratuito con ogni onere a carico delle imprese esercenti servizi ferroviari e automobilistici sostitutivi e/o integrativi.
3. La Giunta Regionale disciplina, su proposta congiunta dell'assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici e dell'assessore al Bilancio - AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, la durata, i modi e le condizioni di godimento del diritto di usufrutto.

6

